

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1966

Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 febbraio 1963, n. 404, è stato reso esecutivo l'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

Con l'articolo 3 della legge succitata è stata attribuita delega al Governo della Repubblica per l'emanazione, entro sei mesi dal 7 aprile 1963, data di entrata in vigore della legge medesima, delle norme relative alla ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui sopra.

In conseguenza, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. Tale provvedimento, oltre a fissare i criteri e le modalità per la ripartizione, fra gli aventi diritto, della somma versata dal Governo tedesco, stabilisce precisi termini per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione, nonché per lo svolgimento dei lavori da parte della Commissione incaricata di accertare i requisiti richiesti ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

Le domande di cui sopra sono state, però, presentate, nella quasi totalità, sfornite della

certificazione probativa tassativamente indicata nell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043, e poichè il termine perentorio e quindi di decadenza per l'invio della predetta documentazione è scaduto sin dal 21 luglio 1964, si dovrebbe, *stricto iure*, respingere le istanze in questione.

È da osservare che la mancata presentazione della documentazione di che trattasi è da attribuirsi per lo più a causa di forza maggiore. Infatti, è risultato che, quantunque la maggior parte degli interessati abbia tempestivamente richiesto il rilascio della certificazione occorrente agli Uffici competenti, questi non sono stati in grado di aderire alle richieste, stante l'ingente mole di lavoro venutasi improvvisamente a determinare con l'entrata in vigore del citato decreto presidenziale.

In considerazione di quanto sopra il Governo, allo scopo di andare incontro, in base a criteri di umana solidarietà, alle benemerite categorie interessate, è venuto nella determinazione di prorogare il termine utile per la presentazione della suddetta documentazione.

A tal fine tende appunto l'articolo 1 del disegno di legge in esame, con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, il termine per la presentazione della documentazione occorrente per ottenere l'indennizzo di cui trattasi viene prorogato sino a tre mesi dopo la pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo provvedimento legislativo.

Con l'articolo 2, si provvede a protrarre i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte fino ad un anno dopo la predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tali termini sono scaduti rispettivamente, in forza dell'articolo 8 del citato decreto presidenziale n. 2043, il 21 luglio ed il 21 settembre 1965 e, dato l'ingente numero delle domande da esaminare, non è stato possibile alla Commissione portare a compimento, alle date suindicate, gli onerosi compiti di istituto.

È infatti da tener presente che le istanze, superando ogni attendibile previsione, sono pervenute numerosissime ed assommano ad oltre 320.000.

Con l'articolo 3, infine, viene disposto lo stanziamento, in appositi capitoli di bilancio, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, della somma di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967, allo scopo di poter far fronte alle previste spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 si provvede con una correlativa riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, fondo che presenta all'uopo sufficiente capienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, da prodursi a cura

degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo già presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, deve essere fatta pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Ai componenti ed al segretario della Commissione istituita con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione stessa, è assegnato un compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per ogni singolo esercizio.

Le spese per la corresponsione dei compensi di cui al precedente comma e della indennità di missione al personale residente fuori Roma, faranno carico ad appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'importo di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967.

All'onere di lire 12.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1966, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.